

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

599° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	4
11 ^a - Lavoro	»	6

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	8
--	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

528^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, che prevede contributi a favore degli affittuari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili nei comuni delle aree metropolitane indicati dall'articolo 1. Dopo essersi soffermato sulle restanti disposizioni del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 86.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

708^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede se siano disponibili i chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in titolo, richiesti nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia la necessità di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le informazioni richieste.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3500) *Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo doveva fornire delucidazioni in merito agli aspetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE***(3417) ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi**

(Esame e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso riprende parzialmente il testo del disegno di legge – atto Senato n. 814 – già esaminato in sede referente dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, che a sua volta riproponeva un provvedimento già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* tuttavia non fu completato. Come è noto, questo disegno di legge è tuttora pendente, a causa delle implicazioni di carattere finanziario di talune disposizioni, per le quali è risultato particolarmente difficile individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Il provvedimento in esame si compone di un solo articolo, che prevede la sostituzione del termine «sordomuto» con il termine «sordo o sordo preverbale», relativamente alle normative attualmente vigenti in materia.

Va a tal proposito evidenziato che la qualificazione di «sordomuto», attribuita a livello normativo ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile, risulta inadeguata sia sotto il profilo medico che sotto il profilo socio-culturale. Sul piano medico-scientifico, infatti, il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste, in quanto il mutismo nel sordo non si ricollega a nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, restando potenzialmente intatte nel soggetto affetto da sordità le potenzialità fisiologiche e neurofunzionali del suo apparato vocale: in tal senso si sono espressi numerosi medici specialisti e docenti universitari. Sul piano socio-culturale si osserva che il

termine sordomuto appare connotato da una certa valenza discriminatoria, determinata da pregiudizi insorti in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare fenomeni di emarginazione, mentre attualmente le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi risultano considerevoli.

Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente di tipo interpretativo. In particolare, i requisiti richiesti dai principali atti legislativi che definiscono questa categoria di *handicap* – tra i quali la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482 – per qualificare un soggetto «sordomuto», e che pertanto ne giustificano una normativa a tutela, sono la sordità congiunta alla circostanza dell'incapacità di apprendere per via normale il linguaggio. Tale secondo profilo sussiste nelle situazioni in cui la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, atteso che il linguaggio si apprende esclusivamente in tale fase.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2005

484^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FASOLINO (FI), richiamando le considerazioni emerse dal dibattito ed i chiarimenti forniti dal Governo nel corso delle precedenti sedute, propone il seguente schema di parere sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo, secondo cui:

l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 4 a 12 della Convenzione (relative alla sicurezza nello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi negli impianti già esistenti), nonché agli articoli

da 22 a 26 (in materia di disposizioni generali di sicurezza), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito delle attività istituzionali già svolte delle amministrazioni competenti sulla base della legislazione vigente;

i compiti indicati dall'articolo 20 della Convenzione possono essere esercitati, senza aggravii per la finanza pubblica, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) con le dotazioni umane, tecniche e finanziarie già disponibili, che risultano adeguate ai compiti stessi;

gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 29 a 37 della Convenzione, relativi alla partecipazione alle riunioni dei rappresentanti delle parti contraenti, sono correttamente quantificati e coperti, nel limite dei cinque funzionari indicati nella relazione tecnica;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto in esame, rilevando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica che correda il provvedimento in esame asserisce che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una specificazione degli obblighi che già gravano sui datori di lavoro, a legislazione vigente, sulla base del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Come segnalato nella relativa nota del Servizio del bilancio, occorre tuttavia acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari di quelle disposizioni suscettibili di introdurre nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, con particolare riguardo agli specifici interventi in materia di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, di riduzione al minimo dell'esposizione alle vibrazioni (mediante ridefinizione delle modalità di lavoro, fornitura di attrezzature accessorie, manutenzione delle attrezzature e riorganizzazione dei posti di lavoro), di cui all'articolo 5, di informazione e formazione dei lavoratori, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *f*) e all'articolo 6, di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 7, e di istituzione a aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui all'articolo 8. Al riguardo ritiene in particolare necessario acquisire conferma che le sole pubbliche amministrazioni interessate sono quelle per le quali è ammesso lo specifico regime derogatorio di cui all'articolo 1, comma 2, e che il regime derogatorio ivi richiamato sia idoneo a garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, concorda con l'esigenza espressa dal relatore di acquisire assicurazione, da parte dell'amministrazione proponente (ovvero il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che l'applicazione delle disposizioni in esame non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica, non previsti dalla legislazione vigente. Detta circostanza dovrà, in ogni caso, risultare in apposita disposizione dell'articolo.

Per riguarda, poi, la puntuale individuazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina in questione, rinvia, parimenti, all'amministrazione competente, per i necessari chiarimenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente gli aspetti finanziari del provvedimento in esame, anche attraverso l'acquisizione delle necessarie informazioni dalle amministrazioni competenti, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI domanda al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti già richiesti nel corso delle sedute precedenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all'articolo 17 dello schema di decreto in titolo, concorda con le osservazioni formulate dal relatore nelle scorse sedute circa l'esigenza di acquisire conferma che l'attuazione di tale disposizione non comporti l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, derivanti dall'incremento delle attività di controllo, ispettive ed autorizzatorie da espletarsi da parte dei soggetti interessati, ritenendo altresì necessario predisporre apposita relazione tecnica, volta a dimostrare l'effettiva invarianza finanziaria prevista dall'articolo 51.

Per quanto concerne l'articolo 42, conviene con quanto segnalato dal relatore e dal Servizio del bilancio, circa l'inidoneità di tale disposizione ad assicurare la neutralità finanziaria delle attività previste dalle norme dalla stessa citate.

Relativamente, poi, ai chiarimenti richiesti in ordine agli eventuali effetti sul gettito dell'IVA, conseguenti all'applicazione della tariffa, nonché per quanto riguarda i profili di quantificazione delle nuove sanzioni previste dall'articolo 48, rileva l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi dalle amministrazioni competenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell'esame e delle delucidazioni testé fornite dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, ritiene che i problemi di quantificazione e di copertura concernenti il provvedimento in esame, potrebbero essere risolti mediante una modifica del testo, volta a precisare che gli oneri derivanti dalle disposizioni segnalate debbano essere integralmente coperti attraverso specifiche tariffe da porre a carico dei soggetti interessati. Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare osservazioni del seguente tenore sullo schema di decreto in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che il comma 1 dell'articolo 42 venga sostituito dal seguente: "1. Gli oneri necessari per i controlli di cui agli articoli 17, 36, 37 e 47 sono integralmente coperti dalla tariffa fitosanitaria di cui all'allegato VIII che è posta a carico dell'importatore o del suo agente doganale."».

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, evidenziando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame agli articoli 4, comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7, prevede misure di incentivazione volte a favorire, rispettivamente, le attività di progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'introduzione volontaria di sistemi certificati di gestione ambientale e la promozione di nuove tecnologie per agevolare il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Al riguardo, segnala che le norme in questione pongono i relativi oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, mentre la relazione tecnica precisa che tali oneri hanno solo carattere eventuale e che comunque, ove dovessero manifestarsi, verranno posti a carico del Fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale, come rifinanziato dalla legge finanziaria. Rileva pertanto, da un lato, la necessità di acquisire conferma circa la disponibilità di adeguate risorse nel predetto Fondo per far fronte agli oneri derivanti dalle citate misure incentivanti, tenuto conto degli eventuali impegni di spesa già assunti in base alla legislazione vigente, dall'altro, valutare l'opportunità di riferire espressamente la copertura delle citate disposizioni al Fondo stesso, anziché, in modo generico agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Segnala poi l'esigenza di acquisire conferma che, come affermato nella relazione tecnica, le attività di raccolta separata dei RAEE poste a carico dei comuni dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), possano rientrare

in quelle già svolte a legislazione vigente dai suddetti enti, attese anche le particolari modalità previste per il trattamento dei rifiuti in questione. Gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 5, dispongono che, al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE, il produttore costituisca, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 1 della legge n. 348 del 1982), ovvero mediante modalità equivalenti da stabilirsi mediante apposito decreto ministeriale. Premesso che le suddette disposizioni sono corredate da un'apposita clausola di invarianza finanziaria, rileva tuttavia l'esigenza di confermare che la possibilità del produttore di costituire la garanzia con modalità alternative non comporti effetti negativi per il bilancio dello Stato (ad esempio in relazione all'eventuale deducibilità dei costi sostenuti). Per quanto concerne i comitati istituiti dall'articolo 15, occorre valutare l'opportunità di precisare esplicitamente che anche per il comitato di cui al comma 4, oltre che per quello di cui al comma 3, i relativi oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (come peraltro previsto dall'articolo 19, comma 3).

L'articolo 19 pone gli oneri relativi alle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni (di cui agli articoli 8, commi 4 e 5, 9, comma 5, 14, 15 e 20, comma 2), a carico dei soggetti interessati, sulla base di apposite tariffe da individuarsi mediante disposizioni regionali ovvero decreti ministeriali, secondo la competenza. Al riguardo, ritiene necessario chiarire i criteri di determinazione delle suddette tariffe, al fine di garantire la copertura integrale dei costi delle attività, verificando altresì che non vi siano sfasature temporali tra spese ed incassi tali da comportare effetti negativi di cassa. Inoltre, in merito al comma 5 del medesimo articolo 19, riscontra la necessità di acquisire conferma che, come ivi affermato, le pubbliche amministrazioni interessate possano svolgere i compiti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle loro attività istituzionali e che, quindi, sulla base della legislazione vigente dispongano già di risorse adeguate allo scopo, in modo da escludere l'insorgere di oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(1407) BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il testo unificato ed i relativi emendamenti 1.100, 1.101, 1.0.100 (nuovo testo), 1.0.101 (nuovo testo),

1.0.102 (nuovo testo) e 1.0.103, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Relativamente agli emendamenti, in merito alle identiche proposte 1.100 e 1.101, che escludono dal demanio marittimo alcune tipologie di aree limitrofe alla Laguna di Venezia, ritiene necessario valutare se dalla suddetta esclusione possono derivare effetti finanziari correlati al venir meno degli eventuali canoni demaniali delle aree stesse. Per quanto concerne gli identici emendamenti 1.0.100 (nuovo testo) e 1.0.101 (nuovo testo), segnala la necessità di chiarire se le entrate relative alla vendita delle aree del patrimonio disponibile dello Stato ivi indicate, per la porzione già prevista dalla legge n. 652 del 1986, siano state o meno già scontate nei saldi della legislazione vigente, al fine di verificare se possa scaturire una riduzione delle medesime entrate dalle agevolazioni introdotte dalle suddette proposte emendative rispettivamente al comma 1, lettera *c*), ai punti 3 (diminuzione dell'importo e della durata dei canoni di utilizzo pagati dagli acquirenti), 4 (riduzione del tasso d'interesse per la rateazione dei pagamenti) e 5, capoversi *5-bis* (riduzione del prezzo in caso di vendita dell'intero compendio alla cooperativa ivi citata) e *5-quater* (applicazione in misura fissa delle imposte ivi indicate).

In merito all'emendamento 1.0.102 (nuovo testo), che prevede l'alienazione ovvero il trasferimento oneroso al patrimonio disponibile del Comune di Caorle delle aree demaniali abusivamente occupate o edificate prima del 31 dicembre 1990, osserva la necessità di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei complessivi effetti finanziari, al fine di accertare se le maggiori entrate derivanti dalla vendita (sulla base del prezzo di cessione fissato al comma 2) compensino il complesso dei canoni, indennità, compensi e sanzioni dovuti dai soggetti abusivi, ed escludere possibili perdite patrimoniali per l'erario. Inoltre, poiché in base al comma 4 sembrerebbe configurarsi un obbligo sostanziale a carico del Comune di Caorle ad acquisire le aree predette, ove tale interpretazione fosse confermata, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, occorrerebbe individuare le risorse con cui fare fronte ai relativi oneri. Riscontra poi l'esigenza di chiarire gli effetti finanziari della procedura di cui al comma 3, per la successiva alienazione delle aree dal Comune di Caorle ai possessori privati, in quanto a fronte dell'obbligo del Comune ad acquisire le aree, non sembrerebbe sussistere un analogo obbligo a carico dei privati, con la conseguenza che, ove le aree rimanessero parzialmente invendute, si potrebbe configurare un onere netto a carico del Comune, sia per il prezzo di acquisto versato al demanio, sia per le opere di urbanizzazione previste dal medesimo comma 3 come condizione per la vendita ai privati. Inoltre, poiché il comma 6 prevede che l'acquisto da parte di privati ha valore di sanatoria degli abusi edilizi e fa venir meno ogni pretesa dello Stato, dovendo la proprietà delle aree passare al Comune, ritiene opportuno chiarire se allo stesso si trasferiscano anche i diritti corrispondenti alle suddette pretese, valutando altresì l'opportunità di esplicitare tale aspetto nella norma in esame.

Relativamente all'emendamento 1.0.103, segnala che sembrano suscettibili di produrre minori introiti per il bilancio dello Stato le agevolazioni fiscali di cui al comma 3 (riduzione del 50 per cento dei canoni, indennità, compensi e sanzioni dovuti a legislazione vigente). Per quanto concerne il comma 4, ritiene necessario chiarire se la sospensione delle procedure di condono edilizio sulle aree demaniali oggetto di vendita possa determinare il venir meno delle entrate associate ai condoni stessi, nel qual caso occorrerebbe valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei complessivi effetti finanziari, al fine di accertare se le maggiori entrate derivanti dalla vendita compensino la riduzione degli introiti connessi ai condoni.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

